

Esenzione imposta di soggiorno per ospitalità in occasione di eventi calamitosi o Emergenziali.

Si riporta di seguito la comunicazione ricevuta dal Celva in merito all'oggetto:

[...] l'art. 4, comma 5, della Legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 "Disciplina dell'imposta di soggiorno" stabilisce che *"Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:*

[...]

d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;

e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;

i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;

[...]"

Pertanto, per le casistiche sopra riportate, l'imposta di soggiorno non è dovuta fino al perdurare della situazione di emergenza in corso.